

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25942** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro ANGIOI Maria Teresa, nata a Cagliari il 05.03.1984 (NGAMTR84C45B354H), rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto ONIDA (NDORRT77S15G015T) e Gianluca FILIGHEDDU (FLGGLC82A06Z110L), con domicilio eletto presso lo studio del secondo, ubicato in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, nr. 76 (P.E.C. avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it e avv.robertoonida@puntopec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Valeria MOTZO, e l'Avvocato Gianluca FILIGHEDDU, legale della convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con nota nr. 13664 del 07.07.2021 il dirigente scolastico dell'Istituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e Ristorazione (di seguito IPSAR) "Costa Smeralda" di Arzachena (SS) ha segnalato alla Procura Regionale un danno alla finanza pubblica, derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale, in asserita violazione della specifica disciplina prevista dall'articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, da parte della docente ANGIOI odierna convenuta.

L'istruttoria condotta dall'Ufficio Requirente ha consentito di appurare che in data 21.10.2020 la suddetta insegnante riceveva una proposta di assunzione dall'USP di Sassari per una supplenza sino al 30.06.2021 presso il menzionato IPSAR, su cattedra di sostegno poi formalizzata il 22.10.2020; in pari data la predetta Professoressa firmava la dichiarazione in cui attestava di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 508 del Decreto Legislativo nr. 297 del 1994 e dall'articolo 53 in parola. Il 22.06.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, A.T. di Sassari, trasmetteva all'IPSAR alcune segnalazioni anonime di un gruppo di docenti che lamentavano: "...l'inosservanza delle regole, da parte di una nostra collega, docente di sostegno presso la sede distaccata dell'Istituto IPSAR "Costa Smeralda" di Arzachena...", in particolare "come è possibile che la collega possa svolgere, cumulativamente, altri due lavori, esterni all'insegnamento...".

In data 24.06.2021 la nominata ANGIOI, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti in merito da parte del dirigente, rispondeva come segue: "...La

sottoscritta Angioi Maria Teresa, insegnante di sostegno a tempo determinato presso il vostro Istituto, nella sede di Budoni, con contratto fino al 30 giugno, in merito alla vostra richiesta di chiarimenti urgenti relativi al mio coinvolgimento in un'altra attività lavorativa, dichiara di non essere stata al corrente di dover comunicarLe la mia attività lavorativa, che riguarda un part time e un co.co.co. presso la cooperativa sociale, gli orari di lavoro della cooperativa erano flessibili e venivano da me gestiti dando sempre la priorità agli impegni e agli interessi degli alunni e della scuola. Mi scuso e sono veramente mortificata per la mia mancanza...". Successivamente con altra e-mail la Professoressa inviava copia dei seguenti contratti: 1) Cooperativa sociale "Oltrans Service" con la quale aveva in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 20 ore settimanali in qualità di Educatore Professionale; 2) Cooperativa sociale "Opera Società" con la quale l'insegnante aveva sottoscritto un contratto di co.co.co. per un incarico di Educatore presso il Servizio Educativo del Comune di Telti di cui alla Legge nr. 162 del 1998.

In data 09.12.2022, in riscontro alla delega istruttoria conferita dal Pubblico Ministero contabile, la Guardia di Finanza acquisiva, per il periodo dal 22.10.2020 al 30.06.2021, i contratti stipulati con le predette Cooperative, nonché i cedolini paga inerenti ai compensi corrisposti alla citata ANGIOI per le suddette attività lavorative non autorizzate dall'Amministrazione di appartenenza; ad avviso dell'Ufficio Requirente la condotta perpetrata dalla convenuta è connotata dal requisito soggettivo del dolo, atteso che la medesima ha letto e sottoscritto l'attestazione di non sussistenza di cause di incompatibilità a tenore dell'articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del

2001, pur sapendo che contemporaneamente aveva in essere altri incarichi.

Il totale delle somme percepite dalla docente nell'arco temporale dal mese di ottobre 2020 al mese di giugno 2021, in relazione agli incarichi extraistituzionali non autorizzati, ammonta ad Euro 11.677,99.

Ravvisata, in merito ai fatti in trattazione, l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della convenuta, per il danno da mancata entrata cagionato con la propria condotta all'Amministrazione a titolo di dolo, in ordine all'omesso riversamento a favore della stessa dei compensi percepiti a fronte delle attività extraistituzionali non autorizzate, da calcolare al lordo delle ritenute fiscali, la Procura Regionale ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, recante il Codice di giustizia contabile; la citata ANGIOI non ha depositato deduzioni scritte né ha chiesto di essere sentita in audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 03.05.2023, con cui veniva contestato alla predetta insegnante il danno di Euro 11.677,99 arrecato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione, la convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 23.11.2023, conferendo la rappresentanza agli avvocati Roberto ONIDA e Gianluca FILIGHEDDU. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito il difetto del requisito soggettivo del dolo contestato dalla Procura Regionale, da valutare comunque alla luce della

novella contemplata dall'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del medesimo anno, che ha fissato una nozione del prefato elemento più restrittiva rispetto al passato, poiché il modulo fornito alla propria assistita dalla Scuola conteneva unicamente un sommario riferimento alle norme di cui all'articolo 508 del Decreto Legislativo nr. 297 del 1994 e 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che quindi non è ravvisabile la piena consapevolezza di violare le suddette disposizioni, tenendo conto che l'attività educativa presso le due Cooperative è stata sempre svolta pubblicamente ed alla luce del sole, dichiarando fiscalmente tutti i relativi redditi percepiti, e che, infine, sussiste la preclare buona fede della nominata ANGIOI, la quale non si è rappresentata il divieto di cumulo sancito dall'ordinamento giuridico per il pubblico dipendente, peraltro non consigliata in modo corretto ed esaustivo dal proprio commercialista; in subordine, il collegio difensivo ha invocato un'ampia applicazione del potere riduttivo, considerando, per un verso, la natura altamente meritoria della funzione assicurata presso le Cooperative, consistente nell'assistenza a disabili e soggetti minori provenienti da famiglie segnalate dai Servizi sociali e/o dal Tribunale dei minori, per altro verso, l'opera di insegnamento garantita sempre con estrema diligenza e laboriosità nel corso del servizio prestato nell'ambito dell'IPSAR.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l'atto introduttivo e le sue conclusioni.

L'Avvocato FILIGHEDDU ha confermato tutte le censure formulate nel libello difensivo, chiedendo l'assoluzione della propria assistita.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dalla convenuta al citato Dicastero, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con la presunta condotta illecita relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali retribuite, negli anni 2020 e 2021, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, poste in essere dalla medesima in qualità di insegnante presso l'Istituto Professionale in rassegna.

Non essendo state sollevate dalla difesa nella comparsa di costituzione questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dai legali della convenuta.

In primo luogo, occorre porre l'accento sulla constatazione che la fattispecie in esame rientra certamente, "ratione temporis", nel raggio d'applicazione della novella contemplata dall'articolo 21 del D.L. 16 luglio 2020, nr. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, nr. 120; al riguardo, merita evidenziare che la prefata disposizione innovativa stabilisce quanto di seguito indicato: al comma 1, che "All'articolo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, nr. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"; al comma 2, che "Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore

del presente Decreto e fino al 30.06.2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1994, nr. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

In tale prospettiva, giova sottolineare che il legislatore ha pertanto confermato la punibilità dei comportamenti gravemente colposi, anche nel prefato arco temporale, peraltro successivamente prorogato, allo stato, sino al 30.06.2024, ma solo laddove il pregiudizio sia stato determinato da omissione o inerzia, tenendo conto che nella disposizione in rassegna sono stati utilizzati scientemente dalla norma due termini distinti, con il precipitato che, esclusa evidentemente la loro sovrapposizione semantica, derivante dalla chiara tassonomia scolpita dalla stessa fonte in questione, ciascuno di essi presenta un significato autonomo e specifico: in dettaglio, l'inerzia deve essere intesa, secondo una piana e lineare attività ermeneutica, quale totale assenza di condotta da cui consegue un evento dannoso, quindi sostanzialmente “nihil facere”, mentre l'omissione identifica un contegno realizzato in violazione di un particolare obbligo, generico o specifico, individuato normativamente o in via amministrativa, ovvero correlato ai molteplici ed inderogabili adempimenti inerenti alla prestazione del servizio da parte del soggetto incolpato, il mancato rispetto dei fondamentali ed ineludibili doveri di verifica, vigilanza e controllo, nonché la carenza delle cautele ed informazioni preventive normalmente richieste nell'esercizio della propria funzione a

rilevanza pubblica, allo scopo di tutelare e salvaguardare il superiore principio costituzionale del buon andamento consacrato nell'articolo 97 della Carta (vedasi sul punto II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 356 del 2023), quindi in definitiva “aliud facere”. In altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, mentre nel primo caso ci troviamo in presenza di illeciti erariali di pura omissione, in cui dal mero difetto del comportamento deriva un evento esiziale per l'Ente pubblico, nella seconda ipotesi sopra lumeggiata si staglia una condotta di natura commissiva mediante omissione, in diretto collegamento con il canone cristallizzato nell'articolo 40, comma 2, del Codice Penale, in funzione del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. La posizione di garanzia, in forza della quale il soggetto che ne è titolare deve attivarsi celermente per impedire un evento pregiudizievole, ai sensi del suddetto articolo 40, comma 2, del Codice Penale, i cui principi sono stati declinati in maniera tralatizia anche nel processo contabile, è riferibile, sotto il profilo funzionale, a due distinte categorie: la posizione di garanzia cosiddetta di protezione, che impone di preservare il bene giuridico protetto intestato all'Amministrazione di appartenenza da tutti i rischi che possano minacciarne l'integrità, e quella cosiddetta di controllo, la quale impone di neutralizzare sollecitamente le attività che determinano la lesione del suddetto bene generando il documento.

Ciò chiarito, con riferimento all'ipotesi accusatoria attinente all'applicazione delle norme fissate dall'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni nei confronti della convenuta, in qualità di dipendente pubblico, estesamente illustrata

dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, ne appare ampiamente giustificata la sussistenza nell'ottica del fatto materiale della condotta antiggiuridica, alla luce delle molteplici e convergenti fonti probatorie rivenienti dalle capillari indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza, alle quali questi Giudici formulano espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); in definitiva, i predetti accertamenti hanno consentito di appurare che la convenuta, in costanza di rapporto di impiego come docente presso l'IPSAR, ha intrattenuto rapporti retribuiti negli anni 2020 e 2021 con le Cooperative in precedenza indicate, senza avere chiesto ed ottenuto preventivamente alcuna autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza, a fronte dei quali ha percepito, complessivamente, l'importo di Euro 11.677,99 al lordo delle ritenute fiscali.

La manifesta ed inoppugnabile omissione in parola costituisce il nucleo centrale e caratterizzante della condotta antiggiuridica realizzata dalla predetta docente, a fronte di uno specifico obbligo previsto espressamente dall'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, atteso che le attività educative svolte presso le Cooperative non erano vietate ed oggettivamente incompatibili con l'incarico di insegnante, bensì astrattamente autorizzabili; su tale crinale, il Collegio non ignora il principio secondo cui non possono reputarsi di tipo omissivo tutte le condotte colpose. E' evidente, infatti, che la colpa è connotata sempre da componenti omissive, poiché sul piano ontologico essa corrisponde alla mancata adozione di cautele materiali ovvero procedurali, sotto forma di negligenza, imperizia o imprudenza,

necessarie ad evitare l'insorgere dell'evento; ma questo rientra nella struttura dell'elemento soggettivo della colpa e non può essere sovrapposto con la natura commissiva della condotta posta in essere (ex multis Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Trento, Sentenza nr. 19 del 2023, Sezione Giurisdizionale Campania, Ordinanza nr. 228 del 2023). Le medesime considerazioni da tempo sono state espresse anche dalla consolidata giurisprudenza penale della Suprema Corte, in tema di reati, la quale sottolinea che deve essere tenuta distinta la natura omissiva o commissiva del reato dalle radici omissive della colpa in senso genetico, con il corollario che se un soggetto agente compie un'attività positiva, allora siffatto contegno, ancorché colposo, deve essere qualificato come esclusivamente commissivo (ex multis Cassazione, Sezione IV, nnrr. 2390 del 2012, 7597 del 2014 e 32899 del 2021).

Con tali essenziali premesse esegetiche, nella presente controversia l'elemento strutturale della fattispecie di responsabilità riconducibile al comportamento "non iure" risulta indubbiamente integrato, secondo quanto sopra delineato, non già dalla condotta attiva concernente lo svolgimento di incarichi retribuiti, bensì, a monte, in una fase temporalmente antecedente e logicamente prodromica, da una lampante e specifica omissione afferente alla mancata richiesta delle relative autorizzazioni, anche tenendo conto di una serie di fattori univoci e concordanti che corroborano ulteriormente il precedente assunto: 1) in primo luogo, il prefato articolo 53, come riconosciuto dalla stessa difesa della nominata ANGIOI, era esplicitamente richiamato nel modulo sottoscritto dalla medesima e predisposto dalla Scuola per la firma del relativo contratto; 2) in secondo luogo, la fonte normativa in

questione si presenta nella sua portata precettiva assolutamente chiara e scevra da qualsivoglia dubbio interpretativo; 3) in terzo luogo, viene in rilievo il fondamentale principio dell'autoresponsabilità, per cui il soggetto agente che appone la propria sottoscrizione in calce a qualsivoglia documento, deve preventivamente accertarsi del suo contenuto, in quanto l'eventuale effetto esiziale che dovesse ricadere sullo stesso trova la sua unica genesi nel difetto colpevole di adeguato controllo e verifica, con il precipitato che viene meno il fondamento di ogni doglianza su siffatto profilo in ragione della palese negligenza dimostrata.

In definitiva, tirando le fila delle precedenti asserzioni tra loro connesse, la condotta omissiva perpetrata dalla convenuta si appalesa in concreto assolutamente assorbente e dirimente nella fattispecie in rassegna, concernente il dipendente pubblico indebito percettore del compenso a fronte di attività extraistituzionale non autorizzata, né sul punto potrebbero rivelarsi convincenti e condivisibili astratte suggestioni ed osservazioni esemplificative di segno contrario, finalizzate a spostare il baricentro della delibazione dalla conclamata omissione ad un presunto, ma evanescente, contegno attivo, quest'ultimo decisamente recessivo e sfumato.

Pacifica la presenza del nesso eziologico, anche nella prospettiva del necessario giudizio controfattuale tipico della condotta omissiva, occorre ora soffermarsi sulla verifica della sussistenza del requisito soggettivo, negato con forza dalla difesa della nominata ANGIOI; in tale visuale, il Collegio, prescindendo dalla disamina del dolo cosiddetto penalistico o extracontrattuale, non essendo quest'ultimo requisito soggettivo elemento imprescindibile della fattispecie rimessa alla delibazione della Sezione,

fondata su una specifica omissioni rispetto al chiaro obbligo normativamente fissato, reputa che dagli atti di causa emerga prepotentemente ed in maniera assolutamente palmare una condotta connotata da colpa grave.

Relativamente al predetto fattore strutturale, questi Giudici sottolineano, quale sfondo di carattere generale, che la giurisprudenza prevalente, allo scopo di verificare la sussistenza della colpa grave, ha da tempo abbandonato l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, enfatizzato dalla riforma del 1994-1996, nell'ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Nel caso specifico, muovendo dalle descritte coordinate esegetiche, il Collegio ravvisa nel comportamento della convenuta, con valutazione "ex

ante”, il requisito della colpa grave per una serie di motivazioni convergenti ed altamente sintomatiche: 1) in prima battuta, merita focalizzare l’attenzione sul fondamentale principio tralatizio secondo il quale “ignorantia legis non excusat”, considerato che la colpa grave al cospetto di una palese ed incontestabile violazione di Legge può essere esclusa unicamente in presenza di situazioni eccezionali e del tutto peculiari, in cui si cumulano sia profili soggettivi che oggettivi di carattere straordinario, i quali tuttavia non ricorrono nella presente fattispecie; 2) in seconda battuta, la suddetta ANGIOI si è posta in aperto contrasto con i canoni generali dell’ordinamento giuridico afferenti alla diligenza ed alla prudenza, poiché ha sottoscritto il modulo fornitole dall’Istituto Professionale senza svolgere, come sarebbe stato suo preciso ed ineludibile onere, alcun tipo di controllo o verifica del suo contenuto e delle norme cogenti in esso richiamate; 3) in terza battuta, la convenuta è una docente, dotata per definizione di elevata qualificazione ed esperienza, nonché di un patrimonio culturale vasto e profondo, per cui avrebbe dovuto percepire immediatamente l’esigenza di approfondire in maniera oculata quanto riportato nel suddetto modulo prima di firmarlo; 4) in quarta battuta, la menzionata insegnante, qualora avesse effettuato il controllo sopra delineato, avrebbe certamente evitato, in ragione della sua indubbia preparazione e della chiarezza dell’articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, la serie causale che ha generato il documento, affrancandosi tempestivamente dall’omissione ora contestata dalla Procura Regionale, fonte diretta del pregiudizio erariale.

Nella visuale del danno, preme mettere in risalto la circostanza che il richiamato comma 7 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001

stabilisce in modo assolutamente perspicuo che, in caso di inosservanza del suddetto divieto contemplato dal comma in parola, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”; ne discende, quale diretto corollario, che l’intera somma incamerata dal dipendente per attività non autorizzata deve essere riversata a beneficio dell’Ente di appartenenza, indipendentemente dalle spese e dagli oneri sostenuti a fronte degli importi conseguiti, considerato che la disposizione in rassegna si riferisce testualmente ai compensi incassati senza menzionare alcuna deduzione e limitazione o, comunque, non evocando elementi che anche solo indirettamente possano attagliarsi al concetto di reddito prodotto quale differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta acclarata la sussistenza della condotta antigiusuridica, del nesso causale, del requisito soggettivo della colpa grave e dell’evento di danno, identificato dal mancato riversamento all’erario delle somme incassate da parte dell’indebito percettore dei suddetti compensi, quest’ultimo elemento strutturale comunque riconducibile alla responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, in funzione delle articolate e condivisibili motivazioni esplicitate nella Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, nr. 26/QM/2019, si presenta assolutamente corretta e persuasiva pure la liquidazione complessiva del pregiudizio operata dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo, a fronte del coacervo delle prestazioni svolte dalla convenuta negli anni 2020 e 2021, fondata sulle analitiche risultanze emerse

dai mirati accertamenti esperiti dai militari della Guardia di Finanza, che hanno permesso di ricostruire in modo preciso il totale dei proventi incamerati dalla menzionata Professoressa nelle predette annualità, da calcolare al lordo delle ritenute fiscali secondo il chiaro principio riveniente dalla pronuncia delle medesime Sezioni Riunite di questa Corte nr. 13/QM/2021.

Il Collegio, infine, trattandosi di fattispecie colposa, accogliendo l'istanza della difesa, ravvisa tuttavia la sussistenza delle condizioni per applicare alla convenuta il potere riduttivo previsto dall'articolo 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, dall'articolo 52 del T.U. nr. 1214 del 1934 e dall'articolo 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, in ragione sia dell'elemento oggettivo afferente alla circostanza che gli incarichi svolti dalla convenuta erano astrattamente autorizzabili dall'Amministrazione, in quanto non incompatibili con la sua funzione di docente, sia di elementi soggettivi che connotano la figura della nominata ANGIOI, quali quelli puntualmente dedotti dai patrocinatori nella comparsa di costituzione; al riguardo, la Sezione, con delibazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del C.C., stima congruo un abbattimento del pregiudizio contestato dall'Ufficio Requirente sino all'importo di Euro 4.000,00.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna Maria Teresa ANGIOI al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'importo di Euro 4.000,00, già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Maria Teresa ANGIOI al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'importo di Euro 4.000,00, già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio computate dalla Segreteria in Euro 208,86, seguono la soccombenza della convenuta e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)